

IL CENTRO STUDI GIURIDICI segnala

una importante decisione adottata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90)

IL CASO

Una signora lo scorso 01 agosto 2008 ha avanzato richiesta alla agenzia delle Entrate della sua città di poter avere copia integrale delle dichiarazioni dei redditi presentate dai suoi conduttori in un rapporto di locazione dichiarato risolto dalla Autorità Giudiziaria; ciò al fine di poter procedere in via esecutiva individuando i beni e /o crediti da sottoporre ad esecuzione e tutelare così il proprio diritto di credito nei confronti dei detti conduttori.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso richiesto ai documenti respingendo l'istanza della signora opponendo la riservatezza dei dati richiesti

La signora ha presentato ricorso avverso il diniego a sensi dell'art. 25 L. 241/90 alla Commissione istituita dalla legge citata (art.27)

La Commissione ha accolto il ricorso con una decisione adottata dal plenum in data 07 ottobre 2008

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ha accolto il ricorso ritenendo sussistente ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia dei dati richiesti.

Invero, l'art. 22 della Legge citata, nel testo novellato dalla L. 15/05 afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere **diretto concreto** ed **attuale** corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale viene richiesto l'accesso.

Precisa la Commissione che l'interesse deve essere **attuale** con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; **diretto** vale a dire personale, nel senso che deve appartenere alla sfera dell'interessato; **concreto** in quanto sussista un collegamento diretto fra il soggetto ed il bene coinvolto dall'atto o documento al quale si chiede di accedere . L'interesse all'accesso deve infine corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale si chiede l'accesso.

La Commissione supporta la sua decisione con la Giurisprudenza di T.A.R. Toscana (n.152/07) che ha affermato il principio secondo cui allorché venga presentata una richiesta di accesso ai documenti motivata dalla necessità di tutela dei propri interessi e/o diritti in sede giudiziale l'accesso non può essere negato e ciò anche se i detti documenti non sia certo che vengano utilizzati per la proposizione della domanda giudiziale. Al riguardo infatti il TAR precisa che se l'interessato ha motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata mediante la conoscenza del contenuto degli atti richiesti, l'apprezzamento sulla utilità o meno dei detti atti e documenti non spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, ma solo ed unicamente al Giudice - amministrativo o ordinario - eventualmente adito dall'interessato che richieda la tutela del diritto o interesse sotteso alla pregressa domanda di accesso.

Quanto poi alla lesione del diritto alla riservatezza (motivo opposto dalla Agenzia delle Entrate a sostegno del diniego all'accesso richiesto dalla signora), la Commissione ha richiamato le decisioni del Consiglio di Stato (sent. N.1896/05) e del TAR Lazio -Roma (n. 10620/06) che hanno affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso si è sempre ritenuto che tale diritto riconosciuto dalla L. 241/90 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo tutte le volte che l'accesso acquisti rilievo per la difesa dei diritti e degli interessi giuridici del richiedente, con la sola esclusione dei dati c.d. "sensibili" (quelli idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e/o politiche, lo stato di salute, la vita sessuale dei terzi), nel qual caso il DLGS 196/03 (art. 60) dispone che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente intende tutelare è di rango almeno pari a quello del soggetto cui si riferiscono i dati stessi.

Rileva la Commissione che nelle dichiarazioni dei redditi dei conduttori dell'istante non sono contenuti dati sensibili ma solo dati patrimoniali e che il diritto dell'istante di tutela della propria posizione giuridica è da considerarsi di rango almeno pari rispetto al diritto dei soggetti cui si riferiscono i dati stessi; precisa che poiché lo stesso Codice della privacy (art.59) lascia alle disposizioni della L. 241/90 il compito di disciplinare l'accesso ai documenti, il potenziale conflitto fra la tutela alla riservatezza e il diritto all'accesso va risolto a favore di quest'ultimo in quanto:

- l'accesso ai documenti quando venga in rilievo per la difesa e la tutela di interessi giuridicamente rilevanti deve prevalere sull'esigenza di riservatezza del terzo; in sostanza, la tutela alla riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico (nei limiti in cui risulta necessario alla tutela di quell'interesse)
- Quindi, in materia di esercizio del diritto di accesso e nei limiti in cui esso è necessario per la tutela di una posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza del terzo si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti riconosciuto dalla L. 241/90.

Da ultimo, la Commissione rileva come la L. 06 agosto 2008 n. 133 all'art. 42 disciplini l'accesso agli elenchi dei contribuenti consentendo la visione e l'estrazione di copia dei detti elenchi” *...nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni...*” Dovendosi ritenere accessibili unitamente agli elenchi dei contribuenti anche i documenti e gli atti connessi e /o presupposti agli stessi la commissione ha ritenuto accoglibile la richiesta della signora; disponendo che i detti documenti siano esibiti nella forma della presa visione e del a copia, con l'oscuramento dei dati sensibili eventualmente negli stessi rilevabili.

A cura degli avv.ti Maria Luigia Aiani e Ladislao Kowalski